

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1122

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERSELLI, SALVI, ZAVOLI, GHEDINI,
BUTTI, BRUTTI Paolo, CARLONI, FANTOLA, FUDA, GRILLO,
MARTINAT, MAZZARELLO, MONTALBANO, MONTINO,
PALERMO, PISTORIO, PONTONE, PROCACCI, RAME,
STIFFONI, FORMISANO, PALERMI e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2006

—————

Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico
e gli autocaravan

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge nasce da un approfondito lavoro svolto dalla Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nel corso della XIV Legislatura, su disegni di legge di modifica del Codice della Strada mirati al riconoscimento e alla tutela dei veicoli storici nonché alla disciplina della circolazione degli *autocaravan*. Rilevata la necessità di trovare una soluzione condivisa alla questione del riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli storici e alla individuazione dei criteri per la classificazione di questi veicoli, la Commissione decise di svolgere, nell'ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, l'esame di tali problematiche. Il comitato ristretto esaminò altresì i temi della limitazione alla sosta ed al traffico urbano per gli *autocaravan*, nonché quelli delle agevolazioni per i portatori di *handicap* che di tale mezzo di trasporto si avvalgono. Fu quindi elaborato un testo unificato che sintetizzava i diversi contenuti dei disegni di legge nn. 826, 2363, 2575 e 2963. A tale testo furono poi presentate numerose proposte emendative da parte di tutti i Gruppi parlamentari, sulle quali fu svolto un lavoro di sintesi che consentì l'approvazione di un disegno di legge che non fu poi esaminato dall'Assemblea a causa della fine della legislatura. Tale testo, che era accompagnato dalla relazione del Senatore Celestino Pedrazzini, viene da noi riproposto ora integralmente confidando in una sua rapida approvazione in funzione dell'ampio consenso allora conseguito.

L'articolo 1 reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico prevedendo taluni parametri per la loro costituzione: un numero minimo di venti *club* o scuderie associate, operanti

da non meno di tre anni in almeno sei regioni e con un numero di soci non inferiore a trenta per ogni *club*, riconosciute dalla Federazione internazionale delle auto storiche (FIVA). Secondo le nuove norme le associazioni conservano i registri relativi alle caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati mentre presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito registro al quale le associazioni riconosciute sono iscritte. L'articolo 2 modifica l'articolo 9 del Codice della strada in materia di competizioni motoristiche alle quali prendono parte veicoli storici, prevedendo che non rientrano tra le gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli di interesse storico nelle quali non sia ammessa una velocità media superiore a 50 chilometri orari. L'articolo 3 modifica, tra l'altro, l'articolo 47 del codice della strada introducendo espressamente le categorie dei veicoli di interesse storico e dei veicoli d'epoca. L'articolo 4 prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 60 del codice della strada a seguito della previsione contenuta all'articolo 3 e introduce altre modifiche allo stesso articolo 60 disponendo che sono veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con venti anni ed una potenza superiore a 50 chilowatt, che siano certificati dalle associazioni previste dall'articolo 1. L'articolo 5 introduce l'articolo 60-*bis*, che disciplina le autovetture ed i motoveicoli da competizione su strada, e l'articolo 60-*ter*, relativo al cosiddetto *tuning*, cioè alle modifiche che è possibile operare su autovetture e motocicli. L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 215 del regolamento di esecuzione del codice della strada disponendo, tra l'altro, che l'abuso del potere di cancellazione è

fonte di responsabilità civile. L'articolo 7 disciplina la revisione quadriennale dei veicoli di interesse storico e collezionistico e di quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici. L'articolo 8 inserisce i velocipedi tra i veicoli che, secondo quanto disposto dall'articolo 85 del codice della strada, possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. L'articolo 9 modifica l'articolo 93 del codice della strada prevedendo che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione della necessaria documentazione attestante le caratteristiche tecniche, rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni riconosciute dalla legge. L'articolo 10 prevede che i veicoli di interesse storico siano muniti di una targa supplementare contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*). L'articolo 11 reca le definizioni di area di sosta e di area di sosta attrezzata per *autocaravan*, modificando così l'articolo 3 del codice della strada. L'articolo 12 modifica la definizione di *autocaravan*, mentre l'articolo 13 introduce una tolleranza

del 15 per cento riferita al peso massimo degli *autocaravan* e dei veicoli adibiti al trasporto discontinuo di animali, che è possibile condurre con la patente "B". L'articolo 14 dispone agevolazioni fiscali per i portatori di handicap che facciano parte del nucleo familiare del proprietario di un *autocaravan*. L'articolo 15 prevede disposizioni rivolte alle amministrazioni comunali ai fini della regolamentazione delle aree di sosta e dei parcheggi riservati agli *autocaravan* ed ai soggetti portatori di *handicap*. L'articolo 16 modifica l'articolo 182 del codice della strada prevedendo che i velocipedi possano svolgere servizio pubblico di *taxi*. Con l'articolo 17 si prevede una tassazione agevolata per i veicoli di interesse storico e una tassa ridotta per il trasferimento dei medesimi. L'articolo 18 prevede una norma di favore per i proprietari degli autoveicoli che risultino iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si prevede che siano applicate le condizioni più favorevoli. L'articolo 19 dispone infine la copertura finanziaria necessaria a dare attuazione alla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico)

1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), il Registro storico Lancia, il Registro Fiat italiano, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI) e l'Automobile club italiano (ACI). Le stesse funzioni attribuite alle associazioni possono essere svolte dalle case costruttrici italiane o da quelle estere che risultino iscritte all'Unione nazionale dei rappresentanti di autoveicoli esteri (UNRAE).

4. Per costituire nuove associazioni occorre che esse siano composte da un numero minimo di venti *club* o scuderie associati, che siano presenti ed operative da almeno tre anni in non meno di sei regioni, che abbiano un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni *club*; che siano riconosciute da parte della Federazione internazionale delle auto storiche (FIVA).

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

7. Le associazioni rilasciano su richiesta, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, una certificazione di storicità ed una targa di identificazione, secondo un regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il suffisso «H» (*historicum*), da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «strade ed aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «nonché su quelle private non stabilmente destinate ad attività sportiva» e, al quarto periodo, le parole: «sentite le» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;

b) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «della federazione» sono inserite le seguenti: «sportiva nazionale»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «e di sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «emanate dalla Federazione sportiva nazionale ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti per le gare di auto e dalla Federazione motociclistica italiana per le moto»;

d) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli riconosciuti di interesse storico, per le quali non sia ammessa una velocità media superiore a 50 chi-

lometri orari. Le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico, con velocità massima pari a 50 chilometri orari, possono essere autorizzate da tutte le federazioni nazionali competenti, in conformità alle norme tecnico-sportive della Federazione sportiva nazionale ACI».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 47 e 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*n-bis*) veicoli d'interesse storico;
n-ter) veicoli d'epoca».

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a venticinque anni di età, o con età superiore a venti anni, ma con potenza maggiore di 50 kw, e che siano stati dichiarati e certificati dalle associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici registrate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Possono altresì essere considerati veicoli di inte-

resse storico quelli iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne disciplina la tenuta e il funzionamento.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri».

Art. 5.

(Inserimento degli articoli 60-bis e 60-ter nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti: «Art. 60-bis. - *(Autovetture e motoveicoli da competizione su strada).* - 1. Sono considerati autovetture e motoveicoli da competizione su strada quelli immatricolati in conformità alle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattare alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

2. La Federazione sportiva nazionale ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità degli stessi ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell'ACI e della Federazione

motociclistica italiana danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada» o «motoveicolo da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvato dalla Federazione sportiva nazionale ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3. Per quanto attiene ai motoveicoli da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.

5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposti a controllo rispettivamente a cura della Federazione sportiva nazionale ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti

tecniche è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.

6. Ai sensi dell'articolo 7, la circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati rimane di competenza esclusiva dei comuni.

Art. 60-ter. - (Modifiche ad autovetture e motocicli). - 1. Sono possibili modifiche alle autovetture o motocicli di serie per uso stradale a condizione che siano migliorative per la sicurezza sia attiva che passiva del veicolo e che siano certificate da professionista abilitato e realizzate in officine autorizzate.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri con propria circolare stabilisce i requisiti per il rilascio di autorizzazione alle officine ed esercita le funzioni di controllo.

3. L'aggiornamento del libretto dell'autoveicolo o del motoveicolo, se richiesto dalle norme vigenti, deve essere eseguito prima della messa su strada dagli enti preposti».

Art. 6.

(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

1. All'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «gli autobus;» sono inserite le seguenti: « - i velocipedi».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato atte stante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi

della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo *standard* europeo».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti della targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».

Art. 11.

(Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185.

1-ter) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185».

Art. 12.

(Definizione di autocaravan)

1. la lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

«*m*) *autocaravan*: veicoli auto sufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente».

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «3,5 t» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «3,5 t con tolleranza sino al 15 per cento per autocaravan o per trasporto discontinuo di animali»

Art. 14.

(Agevolazioni per i portatori di handicap)

1. Gli *autocaravan* sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap*.

2. Gli *autocaravan* di proprietà di soggetti affetti da *handicap* usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera *a*), numero 1), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto - legge 13 maggio

1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto invalido civile o se il veicolo risulta intestato al tutore o a chi esercita la patria potestà su invalido civile.

5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan*.

Art. 15.

(Aree di sosta e parcheggi)

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono provvedere ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan*, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono individuati parcheggi di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire, previa apposita regolamentazione, la sosta degli *autocaravan* nonché quella per i soggetti portatori di *handicap*.

4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea o a chiamata abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap*.

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis: I velocipedi di cui al comma 6 possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 86 e 85».

Art. 17.

(Modifica del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39)

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. - (Esenzione per i veicoli di interesse storico). - 1. Sono soggetti alla tassazione agevolata di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i veicoli definiti di interesse storico.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, l'imposta provinciale di trasferimento (IPT) è ridotta ad euro cinquanta».

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli autoveicoli iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

